

COMUNE DI VILLAURBANA

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO
**GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE**

APPROVATO CON DEL. C.C. N. 1 DEL 9-03-2022 (EX ART. 35 CODICE
DELLA PROTEZIONE CIVILE)

Art. 1

COSTITUZIONE

E' costituito nel Comune di Villaurbana, con deliberazione di Consiglio comunale n. XX del gg.mm. il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, di seguito anche denominato "Gruppo Comunale" o più semplicemente "Gruppo". Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile è parte del Sistema di Protezione civile.

Il Gruppo comunale è istituito su iniziativa dell'Amministrazione Comunale e da questa sostenuto e coordinato operativamente ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, recante il "Codice della Protezione Civile". Il Gruppo ha carattere apartitico ed opera tassativamente per finalità di solidarietà e senza fini di lucro, nel rispetto dei principi sul volontariato di cui all'art. 32 del predetto Codice della Protezione Civile, anche quale ente del Terzo settore di cui al d.lgs. n.117/2017.

Il Gruppo comunale di Protezione Civile viene iscritto, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 21/30 del 5 giugno 2013, nell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1 febbraio 2013 e ss.mm.ii.; nonché nell'Elenco Centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha sede legale presso il Comune di Villaurbana in via Roma n. 24 – 09080 VILLAURBANA (OR) ed è in possesso del numero di codice fiscale 00071740955 dello stesso Comune di Villaurbana. La sede operativa e/o logistica del Gruppo Comunale Volontari potrà essere individuata anche in altri locali a disposizione dell'amministrazione comunale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

OBIETTIVI

Il Gruppo Comunale opera nel campo della Protezione civile con attività di prevenzione, di soccorso e superamento dell'emergenza, in caso di eventi straordinari e calamità, così come disciplinate dal Codice della Protezione Civile. L'attività viene svolta prevalentemente nell'ambito del territorio comunale e, ove occorra, anche sul territorio regionale, nazionale e internazionale in caso di attivazione da parte delle autorità e istituzioni competenti secondo le direttive e le dipendenze funzionali dell'Autorità sovraordinata, in conformità alla normativa vigente in materia di Protezione Civile. L'attivazione del Gruppo comunale in caso di calamità naturale, emergenze o particolari esigenze operative di protezione civile avviene con le modalità previste nel presente regolamento e dalle procedure operative del Piano comunale di Protezione Civile (attivazione COC), in relazione alle diverse tipologie d'intervento, ed in particolare nei seguenti settori:

- soccorso in materia di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, alluvioni ecc.);
- prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
- supporto per la ricerca dispersi;
- soccorso alla popolazione;
- sensibilizzazione della popolazione con coinvolgimento delle scuole ecc.;
- attività di informazione e sensibilizzazione presso la popolazione. Diffusione della cultura della protezione civile

- corsi di formazione e attività di addestramento rivolti ai soci del Gruppo.

Al conseguimento delle richieste capacità e competenze specifiche da parte dei Volontari facenti parte del Gruppo comunale, questo si iscrive, previa verifica da parte della Direzione Generale della Protezione civile Regionale dei necessari requisiti personali ai sensi della DGR 21/30 del 5.6.2013, in uno o più ambiti specifici di attività (categorie) dei Settori delle classi operative così come previsti dal registro generale del volontariato di cui alla legge regionale n. 39/1993 ss.mm.ii.

Il Gruppo comunale promuove o collabora con altre Associazioni o gruppi di volontariato alla promozione di attività formative ed informative in materia di protezione civile, partecipa inoltre alle attività di formazione ed addestramento a livello regionale e nazionale, così come indicato al successivo nei successivi articoli del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire una efficace risposta alle esigenze di pianificazione, intervento e soccorso, potrà inoltre prevedere e porre in essere gli strumenti ritenuti necessari per giungere a fattive collaborazioni con altri Gruppi Comunali di Volontariato dei Comuni contermini. Si potrà inoltre operare nella creazione di un gruppo intercomunale di protezione civile di raccordo con gli altri Enti appartenenti all'Unione dei Comuni, o altre e diverse aggregazioni di Comuni, cui aderisce il Comune di Villaurbana. Di tutte le attività svolte dal Gruppo dovrà essere resa apposita dettagliata relazione a cura del Coordinatore del Gruppo, ovvero da persona dallo stesso delegata e comunque controfirmata dallo stesso Coordinatore.

Art. 3

EMERGENZA E SOCCORSO

Nei casi di emergenza e soccorso il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opera su attivazione del Sindaco e seguendo le direttive delle Istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di coordinamento e, in particolare, della COC (Centrale Operativa Comunale) nell'ambito delle attività svolte nel territorio comunale. In caso di impiego in attività emergenziali in territorio extra comunale si rinvia a quanto previsto dall'art.15 del presente regolamento.

Art. 4

COMPITI DEL SINDACO

Il Sindaco pro tempore è Responsabile Unico del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile e, ai sensi della Delib. G.R. n. 21/30 del 5.6.2013, ne dispone l'utilizzo quale Autorità comunale di protezione civile. A tal fine è coadiuvato dal Responsabile comunale della protezione civile, da individuarsi tra il personale del Comune di Villaurbana. Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale e per altre attività, assume la direzione e il coordinamento operativo dei servizi di supporto e soccorso del Gruppo di volontariato. Il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di Protezione civile ai sensi del d.lgs n.1/2018, ratifica la nomina del Coordinatore Operativo del Gruppo comunale, inoltre:

- A) ne garantisce la continuità amministrativa e operativa;
- B) può proporne, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
- C) su proposta del Coordinatore operativo, accetta le domande di adesione;

d) sentito il predetto Coordinatore, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione o disporne l'espulsione.

Il Sindaco definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, assegnando le risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione del bilancio e vigila sull'attività di gestione svolta dal Coordinatore Operativo del Gruppo comunale e dal Responsabile del Servizio Protezione Civile dell'Amministrazione, in applicazione delle vigenti normative in materia. I compiti del Sindaco nell'ambito del Gruppo comunale, nei limiti delle vigenti disposizioni, possono essere delegati ad un Assessore.

Art. 5

STRUTTURA DEL GRUPPO

La struttura del Gruppo comunale dei volontari di protezione civile, al cui vertice è posto il Sindaco ed a cui spettano i compiti indicati al precedente art. 4, è costituita dal Coordinatore Operativo dell'attività del Gruppo e dai volontari di protezione civile. All'interno del Gruppo potranno inoltre essere formate Unità Operative specializzate (permanenti o temporanee), dirette da specifici referenti (Capo-squadra) per tali unità.

Il Coordinatore Operativo, in sede di sua prima individuazione, è eletto a maggioranza dei presenti in sede di riunione plenaria del Gruppo, appositamente convocato con un preavviso di almeno 10 gg. Il Coordinatore Operativo resta in carica sino alla nomina di un suo sostituto che deve avvenire con deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti, per alzata di mano da parte dei componenti del Gruppo convocati in apposita riunione, con almeno 20 gg., di preavviso, da parte del Sindaco, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Gruppo medesimo. Fatte salve le modalità di convocazione da ultimo indicate, la riunione del Gruppo per le successive nomine del Coordinatore Operativo, ovvero sua revoca per giustificati motivi, è validamente costituita se sono presenti almeno i 3/4 degli iscritti in prima convocazione, ovvero, in seconda convocazione, la quale non può avvenire prima del giorno successivo alla precedente, se presenti almeno la metà degli iscritti. Il Coordinatore Operativo svolge le funzioni di referente verso l'ente e cui spettano, in particolare, i seguenti compiti:

- coordinare il Gruppo, sia durante le attività ordinarie che in caso di emergenza e soccorso, sulla base delle indicazioni del Sindaco, del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, della COC o delle altre Autorità preposte secondo le rispettive competenze;
- nominare, sentito il Sindaco, eventuali Capo-Squadra e vigilare sul rispetto degli indirizzi loro impartiti;
- redigere specifiche relazioni finali per le attività di apprezzabile interesse svolte dal Gruppo e verbalizzarne le adunanze se sono trattati argomenti rilevanti per la vita del Gruppo;
- disporre istruzioni al fine di mantenere e tenere in efficienza il materiale e le attrezzature assegnate al Gruppo stesso, curando direttamente o incaricando altro volontario sulla tenuta di appositi registri dei materiali e eventuali spese previamente autorizzate;
- rappresentare il Gruppo comunale nelle relazioni con altri Enti o altri Gruppi Comunali in caso di assenza del Sindaco;

- individuare, viste le attitudini dei singoli volontari, elementi da destinare a funzioni specifiche, incaricandoli della gestione e tenuta in efficienza delle attrezzature e di segreteria.

Il Coordinatore Operativo deve tenere aggiornato e riferire al Sindaco, quando richiesto, in ordine all'attività svolta dal Gruppo deve redigere almeno semestralmente una relazione scritta sull'andamento generale delle attività. Almeno una volta l'anno il Coordinatore deve esporre davanti al Consiglio comunale l'andamento delle attività del Gruppo, a tal fine il Sindaco prevede l'inserimento di apposito ordine del giorno nella convocazione.

Art.6

I VOLONTARI

Al Gruppo Comunale di Protezione Civile possono aderire i residenti nel Comune di Villaurbana di ambo i sessi o i residenti di altri comuni. I volontari, fatti salvi gli ulteriori requisiti di cui al successivo art. 7 del presente regolamento, dovranno avere una età non inferiore a diciotto (18) e non superiore ai sessantacinque (65) anni. Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti compresi fra i 65 e 75 anni, i quali dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività non operative. Il superamento del 75 anno di età non precluderà comunque l'appartenenza del volontario nel Gruppo, il quale, qualora lo desideri, previo parere del Responsabile, del Sindaco e del Coordinatore, potrà mantenere incarichi onorifici, di collaborazione e di supporto, con lo scopo di porre a disposizione della collettività tutte le esperienze maturate nel corso del servizio svolto. Previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, inoltre, possono essere iscritti anche coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età, da impiegare esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa del Gruppo.

I componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile, a qualunque livello della catena dei soccorsi e attività si trovino ad operare, devono svolgere il compito loro assegnato con efficacia e disciplina, secondo le disposizioni impartite dall'Autorità responsabile. I volontari appartenenti al Gruppo comunale prestano la loro opera in supporto alla Civica Amministrazione a titolo gratuito e col solo fine della solidarietà umana e sviluppo della persona nell'ambito dei compiti di protezione civile, senza fini di lucro o per ottenere vantaggi personali, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti durante tutto l'anno a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità, attività emergenziali in generale o per altre esigenze operative individuate dal responsabile della protezione civile comunale o a seguito di specifica attivazione da parte della Regione e/o Provincia. Nel caso di partecipazione del Gruppo, in forma singola o associata con altri partners, a progetti finanziati con risorse regionali, nazionali o europee per le quali è richiesta la presenza di figure a titolo professionale tra i componenti del Gruppo, queste non possono essere superiori all'80% degli iscritti o altra misura stabilita da norme sopravvenute.

Art. 7

AMMISSIONE DEI VOLONTARI

L'Ammissione al Gruppo volontari è subordinata alla presentazione di apposita domanda, indirizzata al Sindaco, in quanto autorità di Protezione Civile e Rappresentante legale del Gruppo, che, sulla base di

quanto previsto al precedente art. 4 del presente regolamento, provvede con proprio atto all'accoglimento o al diniego. L'accoglimento delle istanze può avvenire anche su proposta del coordinatore del gruppo. Il Sindaco in accordo con il coordinatore tecnico-operativo può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Per l'ammissione al Gruppo, richiamato quanto già indicato al precedente Art.6, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino dell'Unione Europea, ovvero essere in regolarmente soggiornante in Italia qualora cittadino di un Paese non Membro dell'UE;
- rispettare i limiti di età indicati al precedente art. 6;
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
- godere dei diritti civili;
- non fare contemporaneamente parte di altri organismi, gruppi o associazioni che operano nel campo della Protezione Civile; ogni socio volontario può essere iscritto in qualità di socio operativo in una sola organizzazione di volontariato di protezione civile iscritta all'elenco regionale.

I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale potranno svolgere attività operative solo previo colloquio motivazionale e accertamento dei requisiti fisici e psicologici, tramite specifica certificazione medica, nonché nel rispetto degli ulteriori prescrizioni e requisiti di legge. In caso di positiva ammissione alle attività operative ricevono in dotazione il vestiario e la dotazione ritenuta idonea all'espletamento dell'attività del Gruppo; i volontari saranno inoltre muniti di tesserino di riconoscimento, firmato dal Sindaco, che potrà contenere le seguenti indicazioni:

1. logo del Comune;
2. generalità e fototessera;
3. gruppo sanguigno;
4. eventuale specializzazione.

Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e che siano state regolarmente autorizzate.

Tutto il materiale ricevuto per l'espletamento delle funzioni di volontario, che rimane di proprietà comunale, dovrà essere custodito con diligenza e mantenuto in efficienza, in caso di sostituzione dovrà essere restituito il materiale non più utilizzabile in precedenza assegnato. Salvo casi di forza maggiore, la perdita o distruzione dolosa o colposa del materiale in consegna per ragioni diverse dal suo normale utilizzo potrà comportare la richiesta di rimborso del suo costo.

L'utilizzo dei mezzi e attrezzi comunali avviene nel rispetto delle direttive impartite dal Comune di Villaurbana con atto del Sindaco. Il Comune provvede ad assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro gli infortuni, malattia connesse allo svolgimento delle attività di protezione civile e, per responsabilità civile verso terzi, che copra tutti gli iscritti del gruppo comunale impiegati in attività di protezione civile. Ogni volontario può recedere dall'iscrizione al Gruppo in qualsiasi momento, dandone

comunicazione scritta al Sindaco. In caso di rinuncia si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in comodato d'uso per l'attività di volontariato. Il Sindaco o suo delegato, individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'attività di volontario di Protezione Civile.

Art. 8

DIRITTI DEI VOLONTARI

Il volontario partecipa alle attività promosse nel rispetto del regolamento.

Può accedere alle cariche facenti parte degli organi del Gruppo e proporre tutte le iniziative utili al miglioramento del servizio e la valorizzazione delle specifiche professionalità già in suo possesso.

Tutti i volontari hanno uguale diritto di parola e proposta e di voto.

In caso di emergenza dichiarata o esercitazione o formazione debitamente autorizzate, il volontario previa attivazione avrà il diritto ai benefici di Legge in virtù degli art. 39 e 40 del D.Lgs 01/2018.

GARANZIE:

Nel rispetto della normativa che regola le attività dei volontari e in particolare ai sensi del D.Lgs 01/2018, e s.m.i. ai volontari sono garantiti e solo limitatamente al periodo impiego nell'e operazioni di emergenza o di attività addestrative e simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate da coloro abbiano facoltà a norma di legge i seguenti benefici:

Mantenimento del posto di lavoro: al volontario impegnato in interventi di protezione civile, o in attività addestrativa, previo accordo con il proprio datore di lavoro, viene garantito, per il periodo indicato, il mantenimento del posto di lavoro.

Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Ai volontari che risultano lavoratori autonomi, viene garantito il rimborso della somma equivalente del mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

A favore dei volontari sarà garantita la copertura assicurativa infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, stipulata dal comune, solo qualora siano stati attivati per le funzioni di protezione civile e per quanto disposto dall'art.2 del Codice della Protezione Civile

Art. 9

DOVERI DEI VOLONTARI

Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di Protezione civile e vengono attivati dal Sindaco o Assessore delegato al servizio di Protezione civile, tramite il Coordinatore del Gruppo, particolarmente nei casi di emergenza o di calamità naturale. Sono fatti salvi i poteri delle superiori autorità ai sensi del Codice della Protezione civile. È fatto obbligo per i volontari garantire la propria reperibilità a mezzo telefono o altro idoneo mezzo. Nell'ipotesi di allerta meteo o in previsione di emergenze di altra tipologia, diramata dalla competente autorità, i volontari dovranno garantire la propria reperibilità per la durata dell'allerta. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile come previsto dal presente Regolamento. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione civile alcuna attività contrastante con le leggi, regolamenti o circolari applicabili.

Art. 10

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco o Assessore delegato del Comune di Villaurbana, sentito il Coordinatore Operativo. Qualora sussistano le condizioni e nei casi più gravi, il Sindaco, sentito il Coordinatore Operativo, nel rispetto del principio del contraddittorio, procederà all'eventuale espulsione. La sospensione temporanea e l'espulsione dal Gruppo saranno comunicati per iscritto. L'espulsione dal Gruppo sarà determinata in particolare per le seguenti ragioni:

- Volontario che si presenta in servizio o durante l'attività di volontariato di P.C, in evidenti condizioni psico-fisiche alterate (stato di ebbrezza alcolica, uso stupefacenti, etc.)
- in caso di inattività assoluta per un anno consecutivo, senza giustificato motivo;
- per i volontari che tengano un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo;
- per i volontari che danneggino con dolo o usano in modo non appropriato il vestiario, mezzi o i materiali in dotazione al Gruppo;
- intraprendere inappropriate iniziative autonome o non autorizzate e, in caso di emergenza, rifiutare ingiustificatamente la richiesta diretta di porsi a disposizione da parte degli organi istituzionalmente preposti alle attività di protezione civile, in conformità a quanto dichiarato nei programmi operativi.
- violazione di doveri di comportamento non compresi specificatamente nei punti precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione agli utenti o a terzi.

RICHIAMO VERBALE O SCRITTO

- Volontario che si "auto-attribuisce" ruoli, compiti, incarichi non di sua competenza e comunque non assegnateli;
- Volontario che utilizzi, senza autorizzazione, per scopi personali, o in modo improprio: mezzi, scritte, segnali (visivi e acustici), radio, etc. e comunque non previsti dalla dotazione fornita al Volontario o autorizzati dal Direttivo;
- Volontario che fomenta, istiga, stimola o provoca malumori e diffonda tra i Volontari forme disgregative,
- Volontario che non frequenta corsi di apprendimento, aggiornamento, esercitazioni,

Qualora il volontario rassegni le dimissioni, o venga espulso dal Gruppo e in ogni altro caso di cessazione dal Gruppo, deve riconsegnare tutta la fornitura ordinaria di vestiario estivo/invernale avuta in dotazione dall'Amministrazione per lo svolgimento del servizio, in qualunque stato essa sia, con esclusione di scarpe, calze e indumenti intimi in genere. Avverso l'espulsione è ammesso ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 11

ADDESTRAMENTO

L'iscrizione al Gruppo comporta la partecipazione ai corsi di formazione, informazione, aggiornamento, addestramento ed esercitazioni, anche attraverso la collaborazione di personale accreditato con specifiche competenze. I volontari sono addestrati e formati principalmente a cura e spese del Comune. Sarà garantita inoltre la partecipazione ai programmi formativi attuati dalle altre istituzioni sovracomunali competenti in

materia, quali Stato, Regione e Provincia. La partecipazione ai corsi d'addestramento, così come la partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile organizzate o promosse dal Comune di Villaurbana è comunque obbligatoria. Al di fuori della programmazione delle attività da parte del Gruppo, i suoi componenti possono comunque partecipare a titolo personale alle attività di addestramento, esercitazione e formazione programmati dalla protezione civile regionale e nazionale, previa comunicazione al Coordinatore Tecnico-operativo.

Art. 12

RISORSE

Il Gruppo Comunale si avvale per il suo funzionamento di risorse, materiale ed attrezzature messe a disposizione, di norma in comodato d'uso, da Enti pubblici e privati e dall'Amministrazione Comunale. Ogni anno, l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie in misura ritenuta adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento. A tal fine gli uffici si attivano per partecipare alle contribuzioni in materia erogate dall'Amministrazione Regionale.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza, gli Uffici comunali potranno essere utilizzate le procedure di legge previste per le spese di somma urgenza. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di Protezione Civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge con destinazione vincolata. Eventuali iniziative e/o attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, con lo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso, per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o Assessore delegato ed a condizione che sia data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano, circa le finalità delle somme raccolte. Di tale attività dovrà essere tenuta, a carico del Coordinatore Operativo o suo delegato, specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte ed il loro utilizzo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.14. Fatti salvi i diritti di terzi, tutti i beni in uso al Gruppo che non appartengono ad altre amministrazioni pubbliche restano di proprietà comunale.

Art. 13

VITA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO

Il Gruppo, in un'ottica di propria vita organizzativa:

- si riunisce su convocazione del Coordinatore Operativo ogni volta si renda necessario per lo svolgimento delle attività, la prima riunione, o in caso di successiva inerzia del Coordinatore, è convocata dal Sindaco, fermo restando quanto previsto dal precedente art.5 del presente regolamento per la nomina del Coordinatore Operativo;
- promuove esercitazioni, prove di soccorso e addestramento iniziative ed ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile.
- promuove la specializzazione di volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio comunale, individuati a titolo esemplificativo in: rischio incendi, idraulico, idrogeologico, antropico;
- garantisce, di concerto con il Coordinatore, qualora ne ricorrono le condizioni, turni di reperibilità propri, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazione in dotazione.

Tutte le attività del Gruppo esterne all'ambito Comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze, anche

mediante richieste di apposite linee di finanziamento pubbliche, fra Enti pubblici e privati, Associazioni o altri Gruppi di volontariato operanti nella Protezione Civile, devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

Art. 14

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DEL GRUPPO COMUNALE

Il Gruppo, sotto la responsabilità del Coordinatore, ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei volontari; registro dei volontari;
- libro dei verbali delle riunioni del Gruppo; registro delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti tutti i verbali;
- libro inventario (elenco beni, mezzi e attrezzature proprie e/o in comodato d'uso con nominativo assegnatari/custodi);
- libro contabile delle eventuali risorse finanziarie direttamente a disposizione o comunque introitate dal Gruppo (entrate/uscite).

Art. 15

RAPPORTI CON LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

L'attivazione e il coordinamento operativo del Gruppo sarà in capo alla Regione competente nei casi di intervento in ambito extra-comunale; pertanto il Gruppo potrà essere impiegato oltre gli ambiti territoriali di appartenenza, per il rispettivo ambito territoriale, o della Sala Operativa Regionale di protezione civile, per eventi di rilevanza regionale.

Il Gruppo partecipa, con i propri volontari iscritti, alle attività di formazione ed addestramento proposte dalla DG Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna e, eventualmente sotto il coordinamento di quest'ultima, alle corrispondenti attività svolte a livello nazionale o interregionale. Resta fermo che in attività di emergenza e soccorso, in presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di coordinamento (COC/COP/SOUP/UTPC di Oristano) il Gruppo comunale si mette a disposizione delle stesse.

Art. 16

NORMA FINALE DI RINVIO

In previsione di eventuali Direttive del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 15 del Codice della Protezione Civile, relative allo schema-tipo per la costituzione dei Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, il Consiglio comunale disporrà successivamente gli opportuni adeguamenti del presente regolamento alle disposizioni in esso contenute.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al tempo della loro applicazione. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.